



Lodi, 28 gennaio 2013

Prot. N. 5030/2013

Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 33/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata da S.A.L. Srl in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di un nuovo tratto della rete fognaria comunale;

O R D I N A

- ❑ In **Via CAMPO di MARTE** (tratto civico 4 ÷ via Scotti - **entrambi i sensi di marcia** -) dalle ore **08.00** del giorno **04 febbraio 2013 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24 esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ Per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire il mantenimento del collegamento viario tra Via Cavallotti ed i restanti tratti stradali del quartiere ed in considerazione della particolare complessità dell'intervento in programma, viene data facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di predisporre percorsi alternativi ad hoc, in funzione dell'evolversi dell'intervento in oggetto. In particolare, al fine di garantire la massima fruibilità delle aree private ivi ubicate, il medesimo soggetto potrà conformemente alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs 285/92 e dal DPR 495/92 e s.m.i. predisporre, chiusure, inversioni dei sensi marcia ovvero disporre doppi sensi di marcia/sensi unici alternati lungo tratti viari normalmente regolamentati a senso unico.
- ❑ In **Via CAPONNETTO** (tratto Via Cavallotti ÷ svincolo S.S.472) **a decorrere dal primo giorno utile successivo al termine delle opere riguardanti l'intervento di Via Campo di Marte**, è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice Via Cavallotti - S.S. 472 - Cimitero Riolo ed il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In relazione alle prescrizioni di cui al precedente punto si dispongono, con la medesima decorrenza e durata, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - ❖ In **Via Caponnetto** (tratto cimitero Riolo ÷ svincolo S.S.472) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra per tutti i veicoli che circolanti lungo via Caponnetto provenienti dal Cimitero di Riolo giungano all'intersezione con lo svincolo per la S.S. 472;
 - ❖ In **Via Caponnetto** (tratto cimitero Riolo ÷ svincolo S.S.472) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso il cimitero di Riolo) per tutti i veicoli che circolanti lungo lo svincolo per la S.S. 472 (provenienti dalla frazione Riolo) giungano all'intersezione con Via Caponnetto;
- ❑ In relazione a quanto sopra disposto, il responsabile dei lavori nel caso vengano istituiti sensi unici alternati di marcia dovrà obbligatoriamente procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e s.m.i. ovvero sia predisponendo un apposito impianto semaforico temporizzato o in alternativa (durante la fase operativa) destinando proprio personale all'attività di moviere;
- ❑ Per l'intera durata dell'intervento dovrà altresì essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali nei termini disposti dall'Art. 40 del DPR 495/92 e s.m.i.;

Il soggetto incaricato della realizzazione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la **segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori** (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Nel caso si provvedesse al parziale/provvisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Le prescrizioni riguardanti la sosta, l'istituzione di sensi unici alternati nonché, le modalità operative e le tempistiche relative alla posa della segnaletica verticale contenute nel presente atto **sono da ritenersi a tutti gli effetti valide all'atto degli eventuali ripristini stradali definitivi** effettuati, dopo un periodo minimo di **30 giorni** dall'esecuzione delle opere (fatti salvi particolari casi in cui il competente Ufficio Comunale imponga tempistiche d'intervento specifiche).

Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di ripristino stradale risulti necessario interdire la circolazione veicolare nei tratti viari interessati dalle opere, si impone l'obbligo, al soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, di inoltrare, all'**Ufficio Viabilità** del Comune di Lodi, idonea richiesta scritta con almeno **10 gg.** di anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI